REGOLAMENTO D'ISTITUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi ispiratori del regolamento

Il presente regolamento disciplina la vita del Liceo Statale "G. B. Vico" di Napoli.
Esso assume come quadro di riferimento la prospettiva dell'autonomia didattica e gestionale di ciascuna istituzione scolastica, i principi teorici dell'educazione permanente, la cultura illuminata e democratica che è patrimonio del "Vico". In particolare, fa propria l'opzione di fondo che, all'interno di una istituzione scolastica, prescrizioni e regole trovano legittimazione soltanto DALLA e NELLA azione educativa, trasformandosi in libera e consapevole assunzione di corrette modalità e stili relazionali.
In questa ottica, il regolamento d'Istituto si prefigge di delineare e sollecitare i comportamenti delle diverse componenti nella direzione di una comunità educante, che assume come principio regolatore la centralità dell'allievo e, in un clima di serena e solidale cooperazione, ne organizza condizioni e percorsi di crescita umana, culturale e civile.

Art. 2
Pubblicazione, deposito, affissione.

Il regolamento, nel testo originale approvato dal Consiglio d'istituto, è allegato al verbale che ne delibera l'approvazione.
Copia conforme è depositata nell'ufficio del D.S., nella Segreteria dell'Istituto ed affissa nell'Albo della Scuola.
Il regolamento interno e il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), raccolti in opuscolo, vanno distribuiti, all'inizio di ogni anno scolastico, a quanti entrano a far parte della comunità.

LA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 3

Premessa

La comunità scolastica, composta dagli alunni, dal dirigente, dai docenti, dal personale non docente, dai genitori, quale comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale si propone in primo luogo l'obiettivo di assicurare la formazione culturale, civile, democratica degli alunni, secondo i principi della Costituzione Repubblicana. A tale scopo auspica, promuove, favorisce tutte le iniziative didattiche e culturali rivolte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la pienezza della formazione educativa, in particolare quelli derivanti da condizioni sociali, ambientali, familiari ed economiche. Esprime la più ampia apertura alla realtà in cui opera, anche con programmi diretti a favorire ed accrescere i rapporti con associazioni ed istituti culturali e scientifici e con altri organi istituzionali e rappresentativi della città, della provincia, della regione.

ORGANI COLLEGIALI
ED ASSEMBLEE

DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 – Titolo primo)

Art. 4
Consiglio di Classe. Comitato Studentesco e Comitato dei Genitori

Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della classe, anche se di sostegno e, a titolo consultivo, dai lettori di madrelingua e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, nonché da due rappresentanti degli alunni e da due dei genitori.
Il Consiglio di Classe è presieduto dal dirigente o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti della classe.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside, anche su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti. Il calendario delle sedute ordinarie è programmato dal collegio, all'inizio di ogni anno scolastico, ed avrà scadenza almeno bimestrale.
Il Consiglio di Classe si riunisce, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere le competenze in materia di programmazione, ivi compresi gl'interventi di sostegno e recupero, di valutazione, di sperimentazione metodologica e didattica.
Le competenze relative alle realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei Docenti.
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un <u>Comitato Studentesco</u> d'istituto formato da <u>almeno cinque membri</u>. Detto comitato, nel corso della prima riunione, si dà un **regolamento, che viene trasmesso al Consiglio d'Istituto.**
Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un <u>Comitato dei Genitori</u> d'istituto formato da almeno cinque membri. Detto comitato, nel corso della prima riunione, si dà il proprio regolamento, che viene trasmesso al Consiglio d'Istituto.

Art. 5
Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto, in considerazione del fatto che la popolazione scolastica supera i 900 alunni, è costituito da 19 membri, e cioè 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 degli alunni, 4 dei genitori ed il Preside. Gli studenti non maggiorenni non hanno voto deliberativo su questioni che abbiano risvolti finanziari.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o da ausiliario, da uno studente e da un genitore. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che, nel corso del triennio, perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio nel proprio seno; quelli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli degli studenti dagli studenti dell'Istituto; quelli dei genitori dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Le riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva hanno luogo in orario non coincidente con quello delle lezioni e comunque compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'Istituto con compiti medico-psicopedagogici o di orientamento.
Le adunanze del Consiglio d'Istituto si svolgono pubblicamente. Hanno facoltà di presenziare: studenti, Docenti, genitori, membri del Consiglio Scolastico Distrettuale e del Consiglio Circoscrizionale, rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali e delle associazioni per la tutela degli utenti e chiunque abbia interesse, fino all'esaurimento della normale capienza dell'aula, previa identificazione.
Il pubblico assiste in delimitati spazi riservati e non ha diritto di parola. Il Consiglio può disporre l'audizione straordinaria di determinate persone.
Il Presidente, che, per il mantenimento dell'ordine, esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni di un Consiglio Comunale, fa espellere dall'aula della riunione chiunque turbi il regolare svolgimento dei lavori e, se del caso, sospende la seduta e dispone il prosieguo a porte chiuse, anche in altro locale. Non è ammessa la presenza del pubblico quando si discute di singole persone.
Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati all'Albo nelle parti che non riguardino singole persone, ma, su richiesta degli interessati, vengono pubblicati integralmente.

Art. 6
Attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposta della Giunta per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione della vita e delle attività dell'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle

seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) criteri generali per la programmazione educativa;
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, con particolare riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione;
e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare informazioni scambi di informazioni e di esperienze ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall 'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli Docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi; formula proposte per la sperimentazione e l'innovazione di ordinamenti e strutture; dispone gli interventi più opportuni volti a favorire le iniziative di aggiornamento e autoaggiornamento; esercita le competenze in materia dl uso delle attrezzature e dell'edificio scolastico; delibera, sentito, per gli aspetti didattici, il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione sanitaria e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Sulle materie devolute alla sua competenza, il Consiglio d'Istituto invia annualmente una relazione al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale.

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

Art.7
Regolamento del Consiglio d'Istituto

Le modalità di convocazione, di svolgimento delle adunanze e di esercizio delle funzioni e delle competenze vengono definite analiticamente dal Consiglio d'Istituto in un proprio regolamento.

DELLE ASSEMBLEE

Art. 8
Diritto di assemblea
(Dal D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 – art. 12)

Gli studenti, i Docenti e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali

dell'Istituto, qualora il Dirigente Scolastico ravvisi i requisiti che ne garantiscano l'idoneità.
In caso contrario le assemblee possono riunirsi anche in locali esterni proposti o dagli stessi allievi o individuati dalla scuola. (C.M. n. 312 del 27 dicembre 1979 – XI - *Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici*)
Lo svolgimento dell'assemblea prevede:

1) l'elaborazione di un regolamento da parte del comitato studentesco, a cui fa seguito una presa d'atto del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto;
2) la nomina di un presidente e di un segretario, che redige il verbale dell'assemblea stessa.

Nel corso dell'assemblea possono essere discussi solo gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Art. 9
Assemblee degli alunni
(Dal D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 – art. 13)

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto; quest'ultima può svolgersi in parte o del tutto come assemblea di corso. In relazione alle esigenze organizzative e logistiche, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto ed una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e d'istituto da tenere in orario scolastico non possono essere collocate sempre nello stesso giorno della settimana. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca o di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere oltre al Preside o a un suo delegato i Docenti che lo desiderino.
Né il regolamento interno dell'istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del Preside o degli insegnanti di assistere all'assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca. (**C.M. n. 312 del 27 dicembre 1979 – VI. 2. *Presenza all'assemblea di istituto del preside e degli insegnanti*)**
L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
La data dell'assemblea deve essere preventivamente comunicata al preside unitamente all'ordine del giorno.

Art. 10
Funzionamento delle assemblee degli alunni
(D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; C.M. n. 312 del 27 dicembre 1979; D. L.vo n. 297 del

16 aprile 1994)

L'assemblea studentesca d'istituto deve darsi un regolamento, per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'Istituto. Essa è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La legge non stabilisce quale sia l'organo che debba procedere alla convocazione dell'assemblea di classe. E' pertanto da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio attraverso un proprio comitato)

La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere preventivamente presentati al Preside unitamente all'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente, eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea sciogliendola e ripristinando le regolari attività didattiche in classe.

Art. 11
Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione e d'istituto.

Qualora si svolgano nei locali scolastici, le assemblee dei genitori si tengono in orario extrascolastico e devono essere concordate, di volta in volta, con il Preside per quanto riguarda la data e l'orario di svolgimento.

L'assemblea di classe o di sezione è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando la richiedano cento genitori, se la popolazione scolastica non supera 500 unità, duecento, se la popolazione scolastica supera 500 unità, trecento se la popolazione scolastica supera 1000 unità.

L'assemblea dei genitori a livello d'istituto deve darsi un regolamento, per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto.

All'assemblea di classe, di sezione, d'istituto, possono partecipare, con diritto di parola, il Preside e i Docenti, rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto.

Per ogni assemblea dei genitori i promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Art. 12
Assemblee dei Docenti

Oltre che per motivi sindacali, i Docenti possono riunirsi in assemblea plenaria o di classe, fuori delle ore di servizio, per discutere sulla vita e attività dell'istituto o della scuola in genere e su temi culturali, sociali o di attualità, anche allo scopo dì formulare proposte sia agli organi collegiali che ad altri organi pubblici.

Alle assemblee possono essere invitati operatori scolastici, culturali, sociali, alunni e genitori,

al fine di confrontarsi sulla materia della riunione.
L'assemblea dei Docenti va chiesta al Preside, che, in assenza d'impedimenti insormontabili, l'autorizza, da un numero di Docenti pari ad almeno un terzo di quelli in servizio, rispettivamente, dell'istituto o nella classe.
La richiesta, in forma scritta, deve recare la data, l'ora, la durata massima, il locale idoneo, l'ordine del giorno e l'elenco degli invitati.
In apertura di seduta, il docente più anziano per età cura l'elezione del Presidente. Il Presidente affida l'incarico di segretario ad un altro docente.

Art. 12 bis
Assemblee personale non docente

Il personale non docente può riunirsi in assemblea fuori dell'orario di servizio, per discutere sulle problematiche attinenti al funzionamento dell'Istituto.

Art. 13
Convocazione delle assemblee

Per ogni riunione di un'assemblea d'istituto o di un comitato, il Preside, quando non spetti ad altri, cura la tempestiva affissione all'albo di un avviso di convocazione, recante data, ora, luogo, ordine del giorno, indicazione di eventuali invitati, disponendo anche la lettura nelle classi interessate o dei figli degli interessati, di detto avviso.
Con analoghe modalità si procede alla pubblicazione d'integrazioni dell'ordine del giorno.

Capo II

FREQUENZA E COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI - VIGILANZA

Art. 14
Ingresso ed uscita.

L'ingresso degli alunni è fissato alle ore **7,55**
L'orario d'inizio delle lezioni è fissato dal Collegio dei Docenti alle ore **8,00.**
L'ingresso delle ore 7,55 e l'inizio delle lezioni (ore 8,00) sono segnalati dal suono del campanello.
E' consentito l'ingresso degli alunni **fino alle 8,10; poi i cancelli dell'Istituto saranno chiusi**.
Non è consentito l'ingresso alla seconda ora di lezione se non per motivi documentabili: interruzione del servizio di trasporto pubblico, visite mediche e prelievi presso ambulatori e/o laboratori di analisi, che dovranno rilasciare attestato della data e dell'ora della prestazione.
E' consentito l'ingresso oltre le ore 8,10:
1) al personale che inizia il servizio dalla seconda ora;
2) al pubblico che accede agli uffici di segreteria;
3) ai Genitori prenotati per colloqui con i Docenti.

Del ritardo ripetuto (ingresso tra le 8,00 e le 8,10) viene effettuata tempestiva segnalazione ai genitori.
L'uscita degli alunni dalle aule, durante le ore di lezione, è autorizzata e regolata dai rispettivi Docenti.
La richiesta di uscita anticipata dalla scuola, in casi di provata e documentata necessità, deve essere presentata personalmente dai Genitori e/o direttamente dagli interessati, se maggiorenni, al Dirigente Scolastico, cui spetta la relativa decisione.

Art 15
Assenze.

La giustificazione di ogni assenza dalle lezioni è obbligatoria e va prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci, o direttamente dagli interessati se maggiorenni, su libretti pre-disposti dall'Istituto.
La giustificazione va presentata il giorno successivo all'assenza stessa.
Il ritardo nella presentazione della giustifica, se reiterato, può essere causa di allontanamento dalle lezioni.
La mancata presentazione della giustifica sarà considerata un atto disciplinarmente scorretto.
Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni (nel computo dei cinque giorni si calcolano anche le domeniche e i giorni festivi), la richiesta di giustificazione deve essere integrata da certificato medico.
In caso di assenze prolungate o ripetute, il coordinatore di classe informerà la famiglia. L'elevato numero di assenze concorre all'attribuzione del voto di condotta così come disciplinato dalla vigente normativa.

Art. 16
Vigilanza sugli alunni.
(Dalla Circolare n. 105 del 16 aprile 1975 – art. 17)

Per accogliere gli alunni, i Docenti sono presenti in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Gli alunni in ritardo rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del Docente delegato.
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione…) che vengano svolte nel contesto dei lavori scolastici.
Le attività extracurricolari si svolgono solo previa regolare effettuazione delle attività curricolari.
Durante l'ingresso, l'eventuale intervallo e l'uscita, la **vigilanza sugli alunni è affidata ai Docenti e a tutto il personale ausiliario presente nell'Istituto**.
Durante l'intervallo il personale docente resterà sul piano della classe in cui ha prestato servizio, per vigilare sul comportamento degli alunni.

Art. 17
Diritti e Doveri degli alunni
Statuto delle Studentesse e degli Studenti

- **DIRITTI**

Nel recepire integralmente quanto specificato nell'art**. 2 del DPR n 249 del 4/6/98 G.U. n. 175 del 29/7/ 98:**

1. è salvaguardato il diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di Istituto (1 volta al mese). Per le assemblee di classe i rappresentanti saranno tenuti a redigere un verbale che sarà consegnato al docente coordinatore;
2. è salvaguardato il diritto degli studenti di eleggere propri rappresentanti di classe e di Istituto. Gli stessi sono tuttavia invitati a scegliere come loro rappresentanti di classe e di istituto persone che:
   - *siano in grado prima di ascoltare e poi fare proposte che siano di interesse sia generale che di minoranze;*
   - *aiutino a superare divisioni e individualismi;*
   - *siano esempi di correttezza e di responsabilità per il buon andamento della classe;*
   - *vivano il loro compito come esperienza di impegno sociale;*
   - *non siano intesi come i "paladini" della classe o della Scuola o come addetti alla giustifica di eventuali inadempienze di obblighi scolastici;*
3. è salvaguardato il diritto all'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte, sulla base di singole proposte che, presentate con idonea motivazione, verranno esaminate dal Consiglio d'istituto;
4. gli studenti hanno il diritto di conoscere gli obiettivi didattici e non, programmati dai Consiglio di classe e i criteri di valutazione;
5. gli studenti hanno il diritto di proporre iniziative atte a migliorare lo studio individuale e collettivo;
6. gli studenti hanno il diritto di coinvolgere i genitori per un serio rapporto scuola-famiglia al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi, sociali e affettivi;
7. gli studenti hanno il diritto di conoscere la valutazione della classe;
8. gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito degli elaborati scritti in tempi brevi e comunque prima del successivo compito in classe;
9. gli studenti hanno il diritto di usare le attrezzature indispensabili e specifiche per i vari corsi;
10. gli studenti hanno il diritto di usufruire di un pronto soccorso;
11. gli studenti hanno il diritto di usufruire del Centro Informazione e Consulenza;
12. gli studenti hanno il diritto dl usufruire di offerte didattiche alternative all'insegnamento della religione, se non intendono avvalersi dell'insegnamento di tale disciplina.

- DOVERI

Nel recepire integralmente quanto previsto **dall'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998** gli studenti sono tenuti a:

1. rispettare l'orario d'ingresso;

2. rispettare la struttura scolastica (non imbrattare i muri, le suppellettili, non danneggiare le attrezzature, i bagni). In caso contrario saranno applicate sanzioni sia disciplinari che pecuniarie agli inadempienti;
3. non fumare, come previsto dalla normativa vigente;
4. non fare uso di telefoni cellulari nei locali scolastici;
5. limitare al massimo le assenze individuali e collettive;
6. prestare attenzione alle lezioni e partecipare attivamente e criticamente allo svolgimento delle stesse;
7. non interrompere la spiegazione del docente con richieste di uscita non urgenti o per futili motivi;
8. abituarsi ad intervenire uno alla volta per richiedere spiegazioni e per proporre approfondimenti anche durante le riunioni assembleari;
9. svolgere i compiti assegnati dai docenti;
10. dare una testimonianza personale di impegno scolastico, di preparazione, di onestà e lealtà, di aiuto per chi ne ha bisogno;
11. adottare un abbigliamento ispirato a principi di buon gusto e decenza;
12. non usare l'ascensore scolastico, riservato al personale scolastico

Art. 18
Disciplina degli alunni
Dall'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
Statuto delle Studentesse e degli Studenti

Tutti i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in relazione a quanto dettagliato nel precedente articolo 17 in relazione ai doveri degli studenti o, comunque, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, potranno essere oggetto di sanzioni disciplinari, secondo quanto disciplinato anche dalle modifiche introdotte con il **D.P.R. n.235 del 21/11 /07.**

Premesso che

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e costruttive e tendono al rafforzamento della possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2);
b) la Scuola ritiene idonee al perseguimento delle suddette finalità, quali misure accessorie da accompagnare alle sanzioni di allontanamento inferiore ai quindici giorni, attività di volontariato nella comunità scolastica, attività di segreteria,pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi ed archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sulle sue inadempienze;
c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
d) le sanzioni sono graduabili a seconda delle gravità dell'infrazione disciplinare commessa e ispirate al principio della riparazione del danno (D.P.R. 235/ 21/11/07, art. 4 comma 5) e che inoltre tengono conto della situazione personale dello studente;

e) nel periodo di allontanamento superiore a quindici giorni la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica;
f) nei casi di particolare gravità, in situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, per atti che configurino reati perseguibili d'ufficio o per i quali sia stato avviato un procedimento penale o se si configura l'ipotesi di incompatibilità ambientale e non sia possibile perseguire iniziative per il recupero dello studente o commutare l'allontanamento in attività alternative, l'Istituto può anche attivarsi per consentire l'iscrizione dello studente ad un'altra scuola anche se in corso d'anno;
g) se le inadempienze sono commesse durante le sessioni di esame, le sanzioni relative saranno comminate dalla Commissione d'esame anche ai candidati esterni;
h) nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato senza previa verifica della sussistenza di elementi concreti o adottato senza prima aver ascoltato lo studente interessato ed aver raccolto elementi utili alla valutazione dell'inadempienza;
i) il D.S., venuto a conoscenza di comportamenti e atteggiamenti da parte di studenti che possono configurarsi come inadempienze alle regole di Istituto o atti lesivi a persone o cose, relativamente alla tipologia della inadempienza, adotta in prima persona gli interventi educativi più idonei e, nel caso delle inadempienze la cui sanzione è un allontanamento temporaneo inferiore a quindici giorni convoca il Consiglio di classe, mentre per le inadempienze più gravi , che comportano allontanamento superiore a 15 gg. Chiede la convocazione del Consiglio di Istituto;
j) ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il D.S. sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'Aurorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 c.p.;
k) i genitori degli studenti coinvolti potranno essere ascoltati insieme agli studenti dall'organo collegiale ma si dovranno allontanare prima della discussione finale;
l) la sanzione disciplinare sarà tempestivamente comunicata allo studente interessato e qualora essa comporti l'allontanamento dall'attività didattica sarà riportata sulla sua scheda personale;
m) contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, ad un apposito organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla ricevuta di comunicazione;
n) tale Organo di Garanzia(O.G.) si esprimerà entro i successivi 15 gg.;
o) qualora tale O. G. non si pronunci entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata,

in relazione alle diverse tipologie di inadempienze, sono state previste le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad irrogarle così come riportati nella sottostante tabella:

INADEMPIENZE	**SANZIONI**	**ORGANI COMPETENTI**
1 Ritardi ingiustificati superiori a 3 in un trim. o a 5 in un pentam.	Accompagnamento a scuola da parte del genitore	Coordinatore di classe

2. Assenze ripetute e/o ingiustificate	Dopo tre segnalazioni sul reg. di classe,convocazione della famiglia da parte del coordinatore	Coordinatore di classe
3. Disturbo allo svolgimento della lezione in classe	Ammonizione orale del docente che, se l'inadempienza persiste, ne prende nota sul registro di classe	Docente di classe
4. Impedimento al regolare svolgimento dell'attività della comunità scolastica	Allontanamento temporaneo per un periodo inferiore ai quindici giorni	Consiglio di classe
5. Uso del cellulare in aula	Ammonizione scritta sul registro di classe e consegna al genitore del cellulare in Presidenza da parte del D.S.	Docente di classe e D.S.
6. Uso del cellulare come videocamera	Ammonizione scritta sul registro di classe e consegna al genitore del cellulare in Presidenza da parte del D.S. e allontanamento temporaneo per minimo 15 gg	Consiglio di classe
7. Fumo nei locali della scuola	Ammonizione scritta sul registro di classe e pagamento della multa prevista dalla legge	Docenti della scuola
8. Incuria della pulizia della scuola	Ammonizione orale e allontanamento temporaneo per minimo 15 gg	Consiglio di classe
9. Danni volontari alla struttura scolastica e alle attrezzature	Convocazione delle famiglie per il risarcimento dei danni e allontanamento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg.	Consiglio di classe
10. Gravi danni volontari alla struttura scolastica (allagamenti, incendio ecc..)	Convocazione delle famiglie per il risarcimento dei danni e allontanamento per un periodo superiore a 15 gg.	Consiglio di Istituto
11. Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ingiurie, minacce, ecc..)	Convocazione delle famiglie per il risarcimento eventuali danni morali e/o materiali e allontanamento per un periodo superiore a 15 gg.	Consiglio di Istituto
12. Atti lesivi dell'incolumità fisica delle persone (violenza grave, percosse, etc..)	Convocazione delle famiglie per il risarcimento dei danni e allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. fino all'esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio di Istituto
13. Offesa ai credi religiosi ed alle Istituzioni	Convocazione delle famiglie per il risarcimento dei danni e allontanamento per un periodo superiore a 15 gg.	Consiglio di Istituto

Art. 18 bis

1. In osservanza del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal DPR nr. 235 del 21 novembre 2007, il liceo-ginnasio statale "G. Vico", rappresentato dal Dirigente Scolastico, i genitori dei singoli studenti e i singoli studenti, all'inizio di ciascun anno scolastico, sottoscrivono il **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'** così come da seguente scheda:

Liceo-ginnasio statale
"G.B. VICO"
via S. Rosa, 117 80136 Napoli (NA)
Tel. 081 5645145 /fax 081 5645731
e-mail napc09000v@istruzione.it sitoweb: www.liceoviconapoli.it

(fac simile)

_____lì_____

Prendendo atto del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal DPR nr. 235 del 21 novembre 2007, il liceo-ginnasio statale "G. Vico", rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. ing. Luigi Assante, i signori _____genitori di_____e lo studente _____, iscritto per l'anno scolastico _____ alla classe_____ sottoscrivono il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo nel rispetto dei programmi e dei ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorirel'interazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari

cartacce o su web), partecipando con regolarità alle riunioni previste;

- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo puntuale le assenze;
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;

Lo Studente si impegna a:

- rispettare persone, regole, consegne, impegni, strutture, orari;
- mantenere la correttezza del comportamento e del linguaggio;
- avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti e dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali;

Il DIRIGENTE SCOLASTICO	I GENITORI	LO STUDENTE
_____	_____	_____

Art. 19
Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola, ai sensi dell'art. 5 del DPR 235 del 21/ 12/07, è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, ad apposito Organo di Garanzia (O.G.) interno alla scuola entro 15 gg. dalla ricevuta comunicazione.
2. Tale Organo di Garanzia si esprimerà entro i successivi 15 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non si pronunci entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia sarà così costituito:
   Presidente: Dirigente Scolastico
   Componenti: 2 docenti, designati dal C.d.I
   2 genitori eletti quali rappresentanti d'Istituto e designati dal C.d.I.;
   2 studenti eletti quali rappresentanti d'Istituto e designati dal C.d.I..
3. L'Organo di Garanzia dura tre anni dalla nomina.
4. L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Il Provveditore agli Studi decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti dell'Istituto o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Provinciale composto da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona dì elevate qualità morali e civili nominata dal Provveditore agli Studi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 20

Criteri di valutazione per lo svolgimento degli scrutini finali

"… non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un'esigenza *oggettivamente* misurativa e valutativa, ma anche squisitamente *didattica* e *formativa*, dovendosi, nell'attribuzione degli stessi, tener conto dei livelli di partenza degli allievi, dell'impegno dagli stessi dimostrato, dell'andamento progressivo del rendimento scolastico, ecc.
In questo senso…il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i singoli docenti debbono dedicare diretta, particolare attenzione al tema della *valutazione* e alla sua *incidenza* sia sulle scansioni intermedie e terminali dell'anno scolastico, sia sull'impegno degli esami." (dalla C.M. n. 77 del 27 marzo 1999).

In linea con quanto espresso dalla C.M. su riportata, il Collegio dei Docenti ad inizio d'anno fissa i criteri di valutazione per gli scrutini finali, affinché all'interno dell'Istituto vi siano omogenei criteri di giudizio e valutazione degli allievi.

Dal momento che la VALUTAZIONE è la fase conclusiva della PROGRAMMAZIONE, una valutazione OTTIMA O ECCELLENTE potrà aversi solo se si saranno raggiunti gli obiettivi massimi della programmazione.

Non possono riportare votazioni corrispondenti all'OTTIMO o all'ECCELLENTE alunni che abbiano raggiunto soltanto gli obiettivi minimi della programmazione, o per il modesto livello della classe o per l'elevato numero di assenze, che incidono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi stessi.

ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI

Art. 21
Attività parascolastiche ed extrascolastiche.

Tutte le attività parascolastiche ed extrascolastiche devono ispirarsi alle finalità generali contenute nell'Art. 3 di questo regolamento. In particolare, tali attività devono essere organicamente ed intrinsecamente correlate con l'attività formativa curricolare costituendo, rispetto ad esse, momenti di verifica, approfondimento e arricchimento culturale, i cui esiti devono essere oggetto di specifico accertamento e valutazione formalizzata.
Questi imprescindibili requisiti devono connotare anche iniziative comunemente denominate **"visite" e "viaggi d'istruzione".**
La competenza circa la pertinenza e l'efficienza didattica di tutte le attività extracurricolari spetta ai singoli Consigli di Classe e al Collegio dei Docenti che la esercitano <u>all'interno della programmazione annuale</u> e, quando si renda necessario, in adunanze regolarmente convocate ad hoc.

Prima di procedere alla programmazione delle attività extracurricolari, Consigli di Classe e Collegio individuano le forme più opportune per la consultazione dell'intera popolazione studentesca.
La verifica dell'inserimento delle attività extracurricolari nella programmazione e la loro corrispondenza agli obiettivi definiti dal P.O.F. e dal consiglio di classe, è di competenza del Dirigente Scolastico.

Art. 22
Attività ginnico-sportive.

L'Istituto deve consentire agli studenti l'effettivo esercizio di tutte le possibili attività ginnico--sportive, come necessario ed utile strumento per la sviluppo psicofisico, in vista anche di un miglior adattamento sociale.
Le attrezzature delle palestre dovranno essere sempre adeguate.

Art. 23
Istituzione di un consorzio per la piena utilizzazione degli impianti ginnico-sportivi.

L'Istituto può promuovere e sostenere la costituzione di un consorzio avente natura pubblica e senza fine di lucro, di cui faccia parte l'Amministrazione Provinciale di Napoli, quale ente proprietario. Tale consorzio ha come fine il potenziamento e la piena utilizzazione delle palestre attraverso l'attuazione di un'attività che, privilegiando la popolazione studentesca del liceo "G. Vico", sia aperta anche al territorio.

RAPPORTI
ALUNNI - *DOCENTI* - *GENITORI*

Art. 24
Rapporti Docenti - genitori.

Ogni docente favorisce la collaborazione e il colloquio coi genitori, per una miglior conoscenza degli alunni. A tal fine, nei limiti stabiliti dal rapporto contrattuale, ciascun docente stabilisce l'ora e il giorno settimanale di ricevimento, che viene fatto affiggere all'albo a cura della Presidenza. Per delibera del Collegio dei Docenti, gli incontri avvengono previo appuntamento e vanno effettuati nella sala dei docenti.

Art. 25
Comunicazioni Scuola-Famiglia

Tutti gli avvisi saranno diffusi mediante circolari, che verranno lette e firmate in ciascuna classe dal docente in servizio.

Gli avvisi alle famiglie degli studenti verranno fatti trascrivere anche sul diario personale di ciascun allievo. I Genitori li firmeranno per presa visione e le firme saranno controllate dal docente in servizio alla prima ora.

Art. 26
Rapporti Consiglio di Classe - genitori.

Il Consiglio di Classe ha facoltà di organizzare incontri sia coi genitori che con gli alunni. Ogni Consiglio di Classe individua modalità e tempi per la trasmissione alle famiglie di fogli informativi su singoli alunni anche relativamente all'andamento didattico-disciplinare.

Art. 27
Docente coordinatore di classe

Ogni classe ha un proprio docente coordinatore cui spetta :

- Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra alunni, docenti, genitori;
- Curare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
- Provvedere al controllo generale e sistematico di assenze, ritardi, uscite anticipate;
- Mantenere il contatto con le famiglie, fornendo informazioni su frequenza, partecipazione, impegno, profitto;
- Seguire l'andamento del processo di maturazione sociale e civile, nonché culturale di ciascun alunno della classe.

STRUTTURE, ATTREZZATURE, SPAZI

Art. 28
Albi.

La Giunta destina adeguati spazi, ben determinati e distinti, in luoghi sempre accessibili e di transito comune ai seguenti albi:
a) della presidenza;
b) delle assemblee studentesche e del relativo comitato;
e) delle assemblee dei genitori e del relativo comitato;
d) del collegio e delle assemblee dei docenti;
e) dei sindacati e delle associazioni per la tutela dei diritti degli utenti;
f) di enti locali, istituzioni e associazioni culturali.
Il Preside autorizza ogni affissione che non sia penalmente rilevante e ne stabilisce la durata per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.

Art. 29
Gestione dei laboratori, musei, biblioteche e palestre.

Laboratori, musei, complessi di palestre e la Biblioteca d'istituto sono affidati ciascuno ad un docente responsabile, nominato dal Preside.
Per ciascun anno scolastico, il docente responsabile ha l'obbligo di redigere un progetto

finalizzato al potenziamento funzionale e didattico della struttura di competenza, nonché una relazione finale contenente l'analitica descrizione delle attività effettivamente svolte in relazione agli obiettivi programmati.
Progetti e relazioni vengono trasmessi al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto per le rispettive competenze.
Il Consiglio d'Istituto, avuto il parere del docente referente, stabilisce l'orario di funzionamento di ogni laboratorio, della biblioteca d'Istituto, dei musei, delle palestre e, compatibilmente con le risorse, autorizza anche l'apertura pomeridiana per due volte la settimana, della biblioteca d'Istituto, dei laboratori e delle palestre.
Le costituende biblioteche di classe sono gestite da docenti delle classi medesime secondo criteri e avvicendamenti indicati da consigli di classe, in collaborazione con gli studenti.

Art. 30
Uso delle biblioteche e delle attrezzature

Alla Biblioteca d'Istituto (1) possono accedere tutte le componenti della comunità scolastica. alle biblioteche di classe accedono alunni e docenti.

(1) – Vedi STATUTO e NORMATIVA per l'uso della biblioteca di Istituto
Compatibilmente con le esigenze generali c nel rispetto dei regolamenti di settore, i docenti hanno sempre libero accesso, per uso didattico e per aggiornamento, a qualunque attrezzatura in dotazione alla scuola, inclusi i materiali di consumo per le esercitazioni. Per l'uso delle attrezzature di cui al comma precedente non è richiesto l'assolvimento di alcuna formalità.
Su richiesta di uno o più docenti componenti il Consiglio di Classe, anche singoli alunni possono accedere alle attrezzature dell'Istituto, per svolgere attività di ricerca.
Fatta eccezione per i libri della biblioteca d'Istituto, nessun bene mobile in dotazione alla scuola può essere dato in prestito domiciliare.

Art. 31
Pronto soccorso medico

Il Liceo è fornito di una cassetta di pronto soccorso con i medicinali di primo intervento; per eventuali malori si ricorre alla guardia medica del Presidio ASL zonale.

Art. 32
Uso dell'ascensore

Per le caratteristiche tecniche dell'impianto attualmente esistente, l'uso dell'ascensore è riservato esclusivamente ai visitatori maggiorenni, al personale docente e non docente, ai genitori, **agli alunni che ne abbiano necessità per documentati motivi di salute.**

Art. 33
Sosta dei veicoli

Fino alla stesura di un piano generale di utilizzazione dei locali e spazi della sede scolastica, che permetta una più razionale organizzazione dei flussi veicolari e pedonali, nel cortile antistante l'ingresso principale del Liceo è consentita la sosta di veicoli appartenenti al personale, agli alunni e ai visitatori.
I visitatori saranno ammessi al parcheggio, previo avviso e riconoscimento del custode o del personale di guardia presente.

IL REGOLAMENTO PUO' ESSERE MODIFICATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO OGNI ANNO O OGNI QUALVOLTA SI RAVVISI LA NECESSITA' DI ADEGUARLO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE E FORMATIVE.